

Sezione II

Della concorrenza sleale

c.c. art. 2598. Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593] ⁽²⁾, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ⁽¹⁾;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 aprile 1982, n. 74 (Gazz. Uff. 21 aprile 1982, n. 109), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost.

⁽²⁾ Vedi: il R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169, di esecuzione di due atti internazionali stipulati a L'Aja il 6 novembre 1925 tra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale; il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 recante disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali e gli artt. 101 e 102, L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

⁽³⁾ Vedi il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole nonché l'art. 42, L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742 sull'esercizio delle assicurazioni private.